

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

Presidenza del Vice Presidente MARTINAZZOLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi » (687)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*
Pag. 179, 180

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 180

« Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari » (1007), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 181, 184, 185 e *passim*

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 190, 195

GRANELLI (DC), *relatore alla Commissione* 181
185, 188 e *passim*

LA VALLE (Sin. Ind.) 187, 189, 194

MARCHETTI (DC) 186

MILANI Armelino (PCI) . 185, 189, 192 e *passim*

ORLANDO (DC) 187

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi » (687)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi ».

Data l'assenza del relatore, presidente Taviani, riferirò io stesso molto brevemente sul disegno di legge.

L'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi è un'istituzione tecnico-scientifica creata nel 1924, che svolge la sua attività nel campo delle epizoozie.

Il problema che viene affrontato dal presente disegno di legge è il solito: siamo lar-

gamente debitori nei confronti dell'istituzione e con il provvedimento, in sostanza, si interviene da un lato per pareggiare la situazione debitoria dell'Italia, dall'altro per stabilire un diverso metodo d'intervento a partire dal 1981.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge era stata rinviata, l'8 maggio scorso, perché la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulle modalità di copertura.

La Commissione bilancio si è in seguito espressa favorevolmente su un emendamento del Governo con il quale si recepiscono le osservazioni formulate nel parere. Lo emendamento tende a sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando per lire 9 milioni l'apposita voce e per lire 64 milioni parte dell'accantonamento relativo al "rinnovo della Convenzione di Lomé" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Come ha ricordato il relatore, l'iter di questo disegno di legge era stato bloccato dal parere contrario della Commissione bilancio che muoveva obiezioni analoghe a quelle relative anche ad altri provvedimenti.

Ho presentato quindi, a nome del Governo, l'emendamento all'articolo 4 di cui il Presidente ha dato lettura, e sottolineo che il disegno di legge ci consente di regolarizzare la nostra posizione contributiva nei confronti di un Ufficio internazionale che è il più prestigioso in campo veterinario ed ha compiti assai importanti.

P R E S I D E N T E, f.f. relatore alle Commissioni. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato Ufficio internazionale delle epizoozie.

Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto Ufficio è stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi 181.450.

È approvato.

Art. 2.

Allo stesso Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente è concesso un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di franchi francesi 30.000, in relazione a lavori di ristrutturazione, trasformazione, risistemazione e riparazione dell'edificio sede dell'Ufficio medesimo.

È approvato.

Art. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo dovuto dall'Italia all'Ufficio internazionale delle epizoozie è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

È approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per gli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede, quanto a lire 63 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lo scopo l'apposito accantonamento di lire 20 milioni, nonchè per lire 43 milioni l'accantonamento relativo al riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, e, quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando per lire 9 milioni l'apposita voce e per lire 63 milioni parte dell'accantonamento relativo al "rinnovo della Convenzione di Lomé" ».

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

E approvato.

« Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari » (1007), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Granelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G R A N E L L I , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, l'iter del presente disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento è stato piuttosto travagliato e ha dato luogo anche alla costituzione di una Sottocommissione che, dopo una serie di indagini conoscitive sullo stato dell'amministrazione, ha concluso proponendo l'approvazione del testo con profonde e significative modifiche.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati facilitano, a mio giudizio, l'esame da parte nostra, anche se non posso sottrarmi al dovere di richiamare sia pure in modo sintetico il carattere del provvedimento e taluni aspetti che rimangono, nonostante tutto, discutibili e suscettibili di un'opportuna riflessione anche da parte del Governo.

Come i colleghi sanno, il presente disegno di legge non introduce ovviamente il principio di una assunzione a contratto del personale relativo all'Amministrazione degli esteri (perchè tale principio già esiste nel nostro ordinamento e quindi non è di questo che si tratta), ma propone soluzioni quantitative e procedure nel ricorso a questa prassi delle assunzioni a contratto che debbono essere attentamente valutate.

L'impressione complessiva è che si tratti ancora una volta di un provvedimento tampone, che sopperisce a necessità obiettive dell'Amministrazione soprattutto per quanto riguarda la copertura di alcune mansioni nelle sedi all'estero, ma non s'inserisce — almeno ad avviso del relatore — in quel

riordinamento più generale e organico dell'Amministrazione stessa che consentirebbe anche di ricorrere a questi strumenti eccezionali con maggiore tranquillità.

Ripeto che non c'è dubbio che l'Amministrazione degli esteri, soprattutto nei paesi in cui sono presenti le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, debba sempre contare sia sul personale di ruolo nei vari ordini e gradi, sia sul personale assunto a contratto localmente in vista di finalità che non sarebbero altrimenti raggiungibili.

È da rilevare peraltro che in questi ultimi anni lo sviluppo dei compiti dell'Amministrazione esteri è stato notevole, anche per l'aumento del ruolo della nostra politica estera, per l'apertura di relazioni con i paesi di nuova indipendenza e per un certo potenziamento complessivo delle strutture. Tutto questo, ovviamente, ha comportato — anche per le difficoltà che esistono sul piano della struttura del personale di ruolo — l'esigenza di più ampie possibilità di ricorso al personale contrattista.

D'altra parte, la legge n. 569 del 17 luglio 1970 aveva introdotto delle tendenze, diciamo, limitative per il personale assunto a contratto, non già per eliminare l'utilizzo di questa figura giuridica del personale, ma per razionalizzare meglio l'immissione del personale a contratto che ne aveva acquisito il diritto nel ruolo permanente dell'Amministrazione del Ministero degli esteri e per ridurre al minimo il ricorso ai contrattisti che, sebbene giustificato dalle esigenze funzionali, è pur sempre espressione di una condizione di precarietà e costituisce, aggiungo, la premessa in base alla quale lo stesso personale entrerà o tenterà di entrare nei ruoli, riaprendo con ciò il problema in periodi successivi.

È singolare (lo dico al rappresentante del Governo) che nella lunga relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge vi sia una ripetuta e insistente critica alla citata legge che il Parlamento aveva approvato, facendo quasi risalire alla legge stessa e alla sua pratica impossibilità di attuazione le conseguenze del vuoto che si è creato

sul piano della funzionalità del Ministero in rapporto anche al personale a contratto.

Naturalmente la filosofia di quella legge, che per me rimane ancora valida, non era quella di eliminare il personale a contratto, ma di ricondurlo a dimensioni più fisiologiche e di operare meglio i passaggi dalla posizione di contrattista alla sistemazione in ruolo. Pertanto, ritengo di potere dire responsabilmente che non condivido l'affermazione secondo la quale la situazione di difficoltà in cui oggi si trova il Ministero degli esteri va in gran parte ricondotta a quella legge. Perché le finalità della legge stessa sono ancora oggi positive e semmai si tratta di vedere quali sono gli ostacoli che si sono incontrati nella sua applicazione.

Al di là però di tutto questo rimane il fatto che, allo stato attuale delle cose, i nostri organici, soprattutto all'estero, sono scoperti per circa il 25 per cento, vi è una certa difficoltà a realizzare una maggiore mobilità del personale tra i vari uffici e le varie sedi, sia nell'Amministrazione centrale che nelle rappresentanze all'estero, e tutto questo determina una esigenza di aumento del personale stesso da assumere attraverso il contratto.

Attualmente gli impiegati a contratto si sono ridotti nel complesso a 595; e sono certamente pochi rispetto alle necessità dell'Amministrazione. Aggiungo che anche in altri paesi si fa spesso ricorso a personale con uno stato giuridico come quello che stiamo esaminando. L'Inghilterra, ad esempio, dispone di 7.000 dipendenti di questo tipo, la Francia ne ha circa 5.000, e gli esempi potrebbero continuare.

Si tratta allora di comprendere come, dal punto di vista dell'esigenza di dare una soluzione a questo problema, il Governo abbia insistito anche sull'urgenza di aumentare le possibilità di ricorso al personale a contratto e di meglio disciplinare sul piano procedurale sia i modi per assumerlo sia i modi per eventualmente inserirlo in periodi successivi all'interno dei ruoli del Ministero.

Come ho ricordato all'inizio, la proposta del Governo è stata oggetto di un ampio

3^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

lavoro da parte di una Sottocommissione alla Camera dei deputati che ha introdotto delle modifiche piuttosto significative nel progetto iniziale.

La prima modifica, che riguarda l'articolo 1, fissa nel numero di 1.450 i dipendenti che possono essere assunti con contratto, rispetto ai 2.900 che erano stati assunti per le elezioni europee in base alla legge all'uopo varata che consentiva di ricorrere a personale straordinario per questa incombenza. Inoltre l'articolo 1 precisa che per raggiungere la cifra di 1.450 unità si procederà con una certa gradualità e cioè con non più di 150 unità all'anno, mentre nei primi due anni di applicazione della legge tale aliquota sarà aumentata a 200. Quindi, abbiamo un aumento quantitativo con una procedura di gradualità.

L'articolo 2 definisce le condizioni necessarie per poter essere assunti a contratto, ribadendo, fra l'altro, il requisito della cittadinanza italiana e della residenza da almeno due anni nel paese dove ha sede l'ufficio.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il rinnovo dei contratti, stabilendo il principio che questi possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.

L'articolo 4 afferma che ove si dovesse assumere un cittadino straniero per straordinarie esigenze di servizio, condizione necessaria è la perdita della cittadinanza straniera e l'acquisizione di quella italiana.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti che i candidati devono dar prova di possedere per poter essere assunti e prevede l'istituzione di una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, per tenere aggiornato l'elenco degli aspiranti contrattisti e per valutare l'esistenza dei suddetti requisiti di idoneità ai fini della loro assunzione. A questo riguardo, devo ricordare alla Commissione un punto abbastanza delicato, vale a dire che in base al parere della Commissione affari costituzionali della Camera, e su richiesta del relatore, che in quella sede aveva sollevato, insieme ad altri colleghi, un quesito specifico, il Governo rispose allora che per rappresen-

za del personale si intendeva, come è ormai prassi, rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative; quindi, non solo rappresentanza del personale, ma anche rappresentanza delle organizzazioni sindacali, a maggiore tutela della regolarità delle procedure.

L'articolo 6 stabilisce le procedure in base alle quali un impiegato con contratto può accedere, mediante concorso per titoli, alla immissione in ruolo e stabilisce, molto opportunamente, che il personale a contratto dovrà effettuarsi entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'Amministrazione centrale. Questo è un criterio assai importante perchè, partendo dal presupposto che il personale a contratto viene assunto soprattutto per far fronte a esigenze di natura locale, la sua immissione in ruolo lo colloca in una utilizzazione più generale in base alla quale è giusto vi sia il vincolo di una certa esperienza concreta presso l'amministrazione centrale, e non soltanto presso le sedi locali.

L'articolo 7 prevede soltanto l'abrogazione di alcuni articoli della precedente legge, che avevamo già citato, che sono risultati incompatibili con il nuovo disegno di legge.

All'articolo 8 si prevede la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in un miliardo e mezzo, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Devo notare anche in questo caso con una certa sorpresa che la copertura per l'assunzione del personale viene assicurata attraverso una detrazione dei fondi (già per loro natura abbastanza limitati) destinati all'assistenza degli emigranti all'estero. È evidente che anche questo personale svolge una funzione di assistenza nei riguardi dei nostri connazionali all'estero, ma la *ratio* di quella voce di bilancio non è certamente quella relativa al personale, del quale l'Amministrazione deve farsi carico, ma agli interventi diretti a favore dei connazionali medesimi. Per cui sarebbe stato preferibile che la copertura venisse assicurata in modo diverso.

Mi scuso se ho dovuto fare una relazione forse più ampia del previsto ed ho dovuto ripetere in questa sede critiche ed osservazioni che sono state avanzate anche nell'altro ramo del Parlamento, e mi dispiace di doverle fare di fronte ad un rappresentante del Governo che non ha nemmeno la delega per trattare le questioni del personale. Forse il Governo avrebbe potuto dimostrare maggiore sensibilità, nel momento in cui si approva un provvedimento di questo genere, e consentirci un dialogo diretto con chi ha, per delega del Ministro, questa responsabilità specifica. E mi scuso anche con l'onorevole Della Briotta perchè queste critiche, questi rilievi, queste raccomandazioni che ho sentito il dovere di fare dovranno essere trasmesse e al Ministro e al Sottosegretario che ha la competenza in questo settore. Certo è che noi ci troviamo ancora una volta di fronte al problema di una urgenza che l'Amministrazione presenta, e che è obiettiva; dobbiamo coprire con il disegno di legge in esame le necessità emerse da una valutazione obiettiva delle cose, ma siamo anche, a mio avviso, molto lontani da quei propositi di riorganizzazione complessiva dell'Amministrazione e da una sistemazione più razionale di tutto il personale che ripetutamente, nei nostri dibattiti parlamentari, da più parti sono stati manifestati e sollecitati.

Allora, in analogia — anche se in maniera più vincolante — con quanto accaduto alla Camera, nel proporre l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, per le ragioni che ho ricordato, nel chiedere al Governo assicurazioni perchè in via di applicazione della legge si tenga conto dei rilievi che sono stati mossi nel corso della relazione, mi permetto di presentare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle eccezionali esigenze funzionali che richiedono la approvazione del disegno di legge n. 1007, anche in vista della riforma dei Comitati consolari » — questo perché viene ripetutamente sottolineato anche da parte del Governo che l'entrata in funzione di tali organismi richiederà personale adeguato, ed io mi auguro che questo ricorso ad un aumen-

to del personale possa eliminare almeno uno degli ostacoli che nell'approvazione di quella legge assai importante vengono sollevati — « sollecita soluzioni organiche dei problemi del personale del Ministero degli affari esteri insieme ad una più razionale distribuzione dello stesso personale tra le varie sedi ed uffici, e, rivendicando un puntuale controllo parlamentare sui provvedimenti in materia,

impegna il Governo ad utilizzare, salvo urgenze particolari fondatamente motivate, il personale non di ruolo soltanto nei casi in cui ciò sia richiesto da dotazioni carenti o dalla necessità di specifiche mansioni, e ad informare tempestivamente il Parlamento:

a) sulle dotazioni di personale nelle varie sedi ed uffici dell'Amministrazione centrale ed all'estero;

b) sull'applicazione della legislazione sul personale anche in riferimento alla utilizzazione dei contratti previsti dalla presente legge ».

Attraverso questo invito al Governo mi sembra che possiamo pervenire ad una valutazione più penetrante dell'utilizzo del sistema dei contratti in ordine alla mobilità del personale dell'Amministrazione e probabilmente con questa via potremo acquisire gli elementi per eventuali iniziative che diano una sistemazione più generale e più organica a questi provvedimenti che, in caso contrario, a distanza di anni vengono sempre al nostro esame più per sanare situazioni di fatto che si sono create che non per prevedere uno sviluppo razionale dell'Amministrazione.

Con queste raccomandazioni, e proponendo all'attenzione del rappresentante del Governo l'ordine del giorno che ho testè letto, propongo l'approvazione del disegno di legge n. 1007. Ricordo infine che i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sono favorevoli.

P R E S I D E N T E . Prima di aprire la discussione, vorrei avere una precisazione. Mi sembra di aver capito, da quanto ha

3ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

detto il relatore, che queste assunzioni sarebbero esclusivamente limitate ai cittadini italiani. Però l'articolo 2 afferma: « ... oppure tra stranieri ».

GRANELLI, *relatore alla Commissione*. Il requisito è quello della perdita della cittadinanza straniera. L'articolo 4 dice che alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione: « Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenza come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera è condizione per l'emanazione di tale autorizzazione ».

PRESDENTE. Comunque su questo sentiremo anche il parere del Governo. Dichiaro aperta la discussione generale.

MILANI ARMELINO. Noi non siamo aprioristicamente contrari al fatto che in determinati momenti, di fronte a particolari esigenze, il Ministero degli affari esteri attui delle assunzioni a contratto (d'altra parte, ci sono circa seicento unità nei ranghi del personale del Ministero degli affari esteri a tutt'oggi), né che venga proposto un aumento, attraverso questo disegno di legge, di 1.450 unità.

Il nostro voto, già espresso in Commissione alla Camera, è di non sostegno al disegno di legge per alcune considerazioni che ritengo siano ancora valide oggi, dopo aver ascoltato le parole stesse del senatore Granelli.

Noi crediamo che questo sia ancora una volta un provvedimento tampone che non risolve i problemi che dovrebbero essere affrontati da una riforma del Ministero degli affari esteri, capace di dare un inquadramento agli aspetti del personale e un potenziamento alla presenza delle nostre reti

diplomatiche e consolari, sì da metterle in condizione di far fronte alle esigenze che sono venute in questi ultimi anni aumentando.

Con queste assunzioni noi andiamo a mettere « la pezza nel buco » sperando che questo buco non abbia ancora a riaprirsi e a sgonfiare la camera d'aria che almeno per questi aspetti costituisce la prova di come si muove il nostro Ministero negli specifici settori.

Questa è la situazione di fondo per cui ci siamo astenuti presso l'altro ramo del Parlamento. Ma assieme a questa questione e alla necessità di mettere mano seriamente alla riforma, abbiamo sollevato e solleviamo ancora oggi alcuni aspetti che sono per noi di forma e di sostanza.

Il primo riguarda una maggiore chiarezza per quanto concerne l'assunzione di questo personale: e mi riferisco al possesso o meno della cittadinanza italiana quale presupposto per l'assunzione stessa, sul quale il testo approvato dalla Camera è molto ambiguo.

Il secondo punto riguarda i concorsi, perchè nel terzo capoverso dell'articolo 5 si dice: « Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame ». Il che vuol dire tutto e niente.

Peraltro è prevista una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e alla idoneità degli stessi, da accertare mediante prova d'esame. Non si comprende se questa rappresentanza del personale facente parte della commissione è presente anche alla prova d'esame o meno. Questo è un punto che anche i nostri colleghi della Camera hanno sollevato senza ottenere una risposta precisa; anzi in quella sede è venuto fuori che la rappresentanza del personale dovrebbe solo partecipare ai lavori della commissione che valuta i requisiti, compila l'elenco degli aspiranti contrattisti e rinvia l'accertamento della idoneità degli stessi ad una commissione di esame — di cui la rappresentanza del personale non fa parte — composta

3ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

da funzionari del Ministero ai vari livelli, che mediante la prova di esame riesce — questa è la conclusione — a tirare fuori i migliori e a scartare quelli che non hanno i requisiti per essere assunti.

Nel testo originariamente presentato dal Governo e prima che venisse modificato in questo senso si diceva che la prova d'esame era costituita da un colloquio. La cosa non era, diciamo, molto « bella », perchè non è il solo colloquio che può mettere in evidenza le reali capacità di una persona; ma dovendosi accertare determinati requisiti è preferibile una dizione che preveda specificamente il colloquio anzichè una dizione abbastanza generica, che non offre soprattutto la garanzia che la rappresentanza stessa del personale e in definitiva dei sindacati sia presente nella commissione d'esame.

L'altra questione riguarda il sistema di copertura dell'onere finanziario. E questa è una questione anche di sostanza, perchè voi della maggioranza avete fatto molte chiacchiere ma ciò malgrado continuate a decurtare i pochi miliardi messi in bilancio e destinati all'assistenza agli emigrati. Se andiamo a vedere i contenuti e le finalità della voce messa in bilancio a questo scopo possiamo rilevare che non è assolutamente previsto l'accantonamento per gli stipendi al personale del Ministero degli esteri; non leggiamo che questa voce deve servire anche per assicurare un'assistenza all'impiegato « x » in questa o quella sede consolare!

Quindi, io ritengo che l'ordine del giorno proposto dal senatore Granelli possa essere approvato — nonostante l'astensione che noi daremo sul disegno di legge nel suo complesso — a condizione che venga in esso richiamata la necessità di una modifica per quanto concerne il sistema di copertura dell'onere finanziario, al quale non si può far fronte, a nostro avviso, decurtando i pochi miliardi destinati all'assistenza agli emigrati.

Un'altra condizione è che l'ordine del giorno stesso venga integrato con un impegno preciso perchè parte del personale interessato — che ci auguriamo venga assegnato dove vi sono grosse carenze e quindi dove esiste una forte presenza della nostra

emigrazione — possa essere destinato ai compiti che andremo ad affrontare per la legge sui comitati consolari anche per quanto concerne l'elaborazione dell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero. Ciò consentirebbe di ovviare a quella carenza di personale che abbiamo sempre lamentato ai fini dell'elaborazione di una anagrafe dei nostri elettori, che stimolasse la loro sensibilità e li portasse poi ad esprimere il loro voto.

P R E S I D E N T E . Vorrei tornare un momento sulla questione precedente. Dalla lettura dell'articolo 154 del decreto 5 gennaio 1967, n. 18, che regola le modalità contrattuali secondo che si tratti di cittadini italiani o di cittadini stranieri, mi pare di capire che il comma aggiuntivo significa che, una volta stipulato il contratto, se lo straniero acquista — in pendenza del contratto stesso — la cittadinanza italiana, allora il contratto sarà regolato come quelli dei cittadini italiani.

M A R C H E T T I . È giusta questa interpretazione, anche perchè i cittadini stranieri dovranno essere sempre assunti e secondo i contratti locali il tempo indeterminato è sempre determinato in ogni caso, magari coi vincoli che sono esistenti da noi ma non lo sono all'estero. D'altra parte in alcuni paesi di antica civiltà, ma di lingua completamente diversa, noi abbiamo bisogno, nelle ambasciate e nei consolati, di farci scrivere in quella lingua e nei caratteri originari addirittura il recapito dove ci dobbiamo recare. Per quanto riguarda i comitati consolari — è già stato detto dal relatore e ripetuto dal senatore Milani — il segretario permanente dovrà essere un funzionario o un dipendente, ma è chiaro che questo è un onere suppletivo che carichiamo sulla voce dei consolati.

Resta il terzo problema: il bilancio dell'emigrazione. Su questo punto già mi sono intrattenuto altre volte: il depauperamento di questo bilancio, già ristretto, è sistematico: non dipende dal Governo, ma dalla mentalità ministeriale di prelevare costantemente da questo bilancio i già scarsi fondi che il Parlamento destina all'emigrazio-

3ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

ne. Ho già avuto una breve polemica col senatore Milani in occasione della discussione sul bilancio dell'anno scorso; la polemica si ripresenta ancora, ma certo è che non è più possibile accettare questa politica. La Camera ha approvato il provvedimento e anche io lo approvero, ma fra pochi mesi torneremo a discutere i bilanci e ci troveremo ancora nell'identica condizione.

O R L A N D O . Sono pienamente d'accordo col relatore e mi pare che il suo ordine del giorno rappresenti bene quanto più volte è stato detto in Commissione sui provvedimenti tampone. Noi più volte abbiamo richiamato il Ministero degli esteri su questo argomento sostenendo che il problema dei contrattisti doveva essere visto nel quadro di una sanatoria di alcune situazioni preesistenti che sembravano ingiuste, ed è questa la ragione per la quale è stato introdotto, nell'articolo 4, nella corretta interpretazione data dal Presidente, il principio di tener conto di coloro che, in passato, hanno acquisito la cittadinanza italiana e, per effetto di questa acquisizione, hanno perduto il posto addirittura. Quanto all'articolo 6, credo che l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 si esprima per quei contrattisti che hanno la cittadinanza italiana, altrimenti non si comprende il loro ingresso nel quadro dell'amministrazione.

P R E S I D E N T E . Il primo comma dell'articolo 167 dice che gli impiegati a contratto possono accedere, mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

O R L A N D O . Ma presupposto è che siano di cittadinanza italiana, altrimenti non si spiegherebbe l'accesso di cittadini stranieri nell'amministrazione italiana. Pertanto sarebbe forse opportuna una precisazione in proposito.

P R E S I D E N T E . C'è il terzo comma che chiarisce questo punto: « Sono am-

messi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana, eccetera ».

O R L A N D O . Ultimo punto, che si riferisce al tema toccato dai senatori Milani e Marchetti. Ci apprestiamo ad esaminare la legge sui comitati consolari. Opportunamente il collega Milani ha fatto riferimento all'anagrafe elettorale. Dobbiamo prendere atto, sulla scorta delle esperienze fatte dai consolati nel corso delle votazioni europee, che l'organizzazione che si è potuta formare in quell'occasione ha dato prova della più assoluta inefficienza anche per la cronica mancanza di personale. Il problema dell'anagrafe elettorale del nostro mondo dell'emigrazione è fondamentale; se il relatore potesse accentuare nell'ordine del giorno questo aspetto, credo che sarebbe una utile indicazione, da parte nostra, per il Governo che dovrebbe impegnarsi, a sua volta, perchè una parte notevole di questo personale possa essere finalizzata in questo senso.

L A V A L L E . Alcuni punti della relazione e dello stesso ordine del giorno mi sembrano delle buone motivazioni per non approvare, piuttosto che approvare il provvedimento, perchè approvare delle leggi che non ci piacciono, raccomandandoci poi al Governo che le applichi in maniera positiva, viene a stabilire un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo certamente non proprio. D'altra parte l'obiezione fondamentale è proprio quella che tutta questa materia andrebbe ristrutturata e rivista per dotare le nostre rappresentanze consolari di personale adeguato e sufficiente sicchè esse possano svolgere una efficiente politica. Ad ogni modo, anche accettando il criterio della raccomandazione al Governo e approvando il testo così come ci viene presentato, mi pare che almeno un punto non sia risolvibile con un ordine del giorno e cioè il finanziamento. È chiaro che se approviamo il disegno di legge così come è, la legge resta tale non soltanto per l'esercizio in corso, ma anche per quelli successivi, come dice chiaramente l'articolo 8. Per ora si tratta di un miliardo e mezzo, ma è certo

3^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

che è destinato ad aumentare, poichè si tratta sempre di stipendi. Quindi occorre un emendamento per trovare subito un altro capitolo per il finanziamento, oppure riservandoci di fare le opportune modifiche nei successivi bilanci.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRANELLI, *relatore alla Commissione.* Devo innanzitutto fare osservare al senatore La Valle che, nel corso della relazione, ho fatto riferimento ripetutamente ai motivi d'urgenza che accompagnano l'approvazione di questo disegno di legge e rendono prevalente l'opportunità della sua approvazione, nonostante le riserve e le critiche che io, in coscienza, ho sentito il dovere di far presenti alla Commissione, anche in ordine al problema della copertura. Mi auguro che negli esercizi successivi al 1980 la copertura per le spese di personale sia quella relativa a questo tipo di spesa e non quella degli stanziamenti a favore dei nostri connazionali, perchè sarebbe evidente la diversa finalità.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Milani, in attesa di conoscere su questo punto il parere del Governo, devo dire che nell'ordine del giorno ho inserito il riferimento alla riforma dei comitati consolari come una delle motivazioni che ci portano ad approvare il presente disegno di legge, perchè non è possibile riferirsi ad un'assegnazione di personale per una legge che non è ancora approvata dal Parlamento; se noi andassimo in questo momento a stabilire che l'utilizzo di una parte di questo personale deve essere finalizzato all'applicazione di una legge che è in via di approvazione, faremmo una cosa, almeno sul piano dello stile, discutibile. La sostanza, invece, mi pare che venga recepita, nel senso che noi attribuiamo fra le motivazioni che portano ad approvare la proposta del Governo anche quella della riforma dei comitati consolari che ha bisogno di essere sostenuta da questo punto di vista.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sia dal senatore Milani che dal senatore Orlando a proposito dell'anagrafe elettorale, devo fare presente che nell'ordine del giorno non ho citato il problema perchè nella relazione governativa si fa ampiamente riferimento alla precedente decisione del Parlamento europeo che aveva autorizzato la Amministrazione ad assumere per un periodo temporaneo cento impiegati destinati a questo fine e nel corso sempre della relazione ministeriale fra le motivazioni della legge attuale vi è anche quella di rendere stabile quello che tale allora non era e di risolvere il problema dell'anagrafe degli elettori, dell'assistenza, dello sviluppo delle attività inerenti alle operazioni di voto, eccetera; perciò si chiede non solo l'aumento numerico complessivo, ma la finalità è esplicitamente indicata; credo che il Governo potrà essere più preciso di me su questo punto e la sua risposta costituirà un impegno che mi trova concorde e perfettamente in linea con la sollecitazione del senatore Orlando.

Per quanto concerne la questione della cittadinanza straniera l'interpretazione corretta, in base all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1967, è quella che ne ha dato il presidente Martinazzoli; cioè, ferma restando l'ipotesi di rapporti e di contratti con personale straniero, quando tale personale acquista la cittadinanza italiana muta il suo stato giuridico dal che discendono tutte le conseguenze relative alle garanzie previdenziali, eccetera.

Devo anche ricordare, a seguito di una osservazione del senatore La Valle, che gli articoli 152 e 153 del decreto che ho appena richiamato stabiliscono quali sono i due tipi di contratti che sono possibili da parte dell'Amministrazione: quello a tempo indeterminato e, per risolvere talune esigenze temporanee, quello a tempo determinato.

La lettura del testo del disegno di legge in esame risulta piuttosto faticosa in quanto, per tutti questi passaggi, vi è il rinvio a norme contenute in altri provvedimenti; comunque, non si possono generare confusioni in base alla valutazione complessiva

3ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

della legislazione riguardante i contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

L A V A L L E. Questo vuol dire che gli stranieri possono essere assunti solo con contratto a tempo determinato?

G R A N E L L I, *relatore alla Commissione*. Sì, anche in relazione alle valutazioni poc'anzi fatte circa le possibilità di ingresso nell'Amministrazione e tenendo sempre conto, per i cittadini stranieri che vengono assunti, delle normative vigenti nel paese nel quale l'assunzione avviene.

In relazione alle osservazioni fatte da quasi tutti gli intervenuti circa la copertura ho già detto, e lo ripeto, che sarebbe stata preferibile una copertura diversa dall'attuale che io stesso trovo criticabile; tuttavia, a parte il fatto che esiste per questa il parere favorevole della Commissione bilancio, ove volessimo modificare la copertura per il 1980 dovremmo necessariamente rinviare il provvedimento alla Camera procrastinandone la definitiva approvazione a tempi non prevedibili. Ci troviamo in una situazione di necessità, dunque, anche se mi auguro che l'auspicio fatto da tutti che per gli esercizi successivi le modalità di copertura possano essere modificate possa trovare concreto accoglimento da parte del Governo.

M I L A N I A R M E L I N O. Franca-mente, mi chiedo perché il provvedimento non possa essere ora modificato e rinviato alla Camera.

G R A N E L L I, *relatore alla Commissione*. Ripeto, lo sconsigliano le ragioni di urgenza legate all'approvazione del provvedimento.

Ho già detto che nel novero delle perplessità connesse al testo in esame, che peraltro non superano il motivo di urgenza adottato dal Governo, va inserita anche quella relativa alla copertura che, tuttavia, non può portare a modifiche formali in questa sede per le conseguenze che ne deriverebbero e che invece, a mio avviso, va trasformata in

un invito politico al Governo stesso affinché, nell'esercizio successivo, la copertura per spese che sono ricorrenti venga assicurata salvaguardando i fondi stanziati per l'assistenza ai connazionali all'estero.

Mi rendo conto di dire cose non condizionate da tutti, ma la realtà è questa!

M I L A N I A R M E L I N O. La cosa preoccupante, senatore Granelli, è che da alcuni anni, oramai, lei va ripetendo le stesse argomentazioni e i medesimi inviti al Governo senza che questi ne tenga alcun conto!

G R A N E L L I, *relatore alla Commissione*. Lo faccio sempre in perfetta coscienza e non posso certamente sentirmi responsabile per le tante cose che avvengono nel Paese e che sono criticabili!

L A V A L L E. Ritengo che gli inviti che si fanno al Governo abbiano un loro valore quando esiste una *vacatio legis* in una particolare materia. Quando, invece, esiste già una disposizione di legge che stabilisce un indirizzo mi pare difficile che il Governo possa raccogliere o tener conto di un « invito » extra legislativo o politico.

Pertanto, lo strumento per realizzare quanto da tutti sostenuto relativamente alla copertura — ammessa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge che sconsiglia di modificare la copertura relativa al 1980 — mi sembra sia quello di eliminare dal testo in esame, all'articolo 8, le parole « e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi », modifica che ritengo potrebbe essere approvata molto rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento.

In un apposito ordine del giorno, invece, si potrebbe trasferire l'invito per i futuri esercizi a trovare sistemi diversi di copertura; mi pare che, procedendo in tal modo, rispetteremmo il corretto *iter* dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Mi rendo conto dell'urgenza di questa approvazione, però poiché la mia proposta di modifica permette di lasciare impregiudicato il futuro, il rinvio alla Camera del

3ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

testo in esame per la sua definitiva ratifica mi pare sia più che giustificato.

GRANELLI, *relatore alla Commissione*. Per concludere in maniera definitiva su questo punto, per quanto mi riguarda, desidero sentire quanto vorrà dirci il rappresentante del Governo. Se questa possibilità di modifica della copertura esistesse, infatti, non sarei certamente io ad oppormi.

Devo tuttavia aggiungere che, non avendo io sollevato soltanto delle riserve in ordine alla copertura ma anche ad altri aspetti del provvedimento, se il provvedimento stesso fosse rinviato alla Camera, proporrei di seguire una diversa procedura modificando anche altri aspetti del disegno di legge.

Ma poichè io ritengo che non ci siano condizioni tali da consigliare la modifica della copertura, per parte mia, non ho alcuna difficoltà, sentite le dichiarazioni del Governo, ad inserire esplicitamente nell'ordine del giorno di cui si è parlato l'invito a provvedere con apposita legge a modificare la copertura per il prossimo esercizio in maniera più adeguata e congrua.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge soddisfa — lo dico con molta franchezza — soltanto parzialmente le esigenze del Ministero degli affari esteri.

Dalle argomentazioni svolte sia dal relatore che dagli altri oratori intervenuti nel dibattito sono emerse osservazioni in parte contraddittorie; da una parte, infatti, vi è l'esigenza di disporre di personale assunto sul posto con conoscenza della lingua e dell'ambiente non soggetto all'avvicendamento periodico anche per sopperire, e non posso non sottolineare questo dato negativo, alle croniche carenze del personale di ruolo proveniente dall'Italia (senza contare la realtà dei costi minori che ciò comporta e la maggiore flessibilità di utilizzazione del personale stesso), e dall'altra vi è quella di raggiungere l'obiettivo (che se è correttamente inteso — ed io mi auguro che sia così —

permetterà di gestire correttamente tutto il problema) di ottenere una maggiore funzionalità del Ministero. È giusto chiedere, come hanno fatto molti onorevoli colleghi, se questa è la strada più giusta per perseguire lo scopo della funzionalità del Ministero (mi riferisco al ricorso a forme di precariato) ed in proposito, certamente, si possono fare tutte le riserve del caso. Si può dire, ad esempio, che siamo in ritardo e che si provvede con provvedimenti « tam-pone », ma posso anche dire che oggi la risposta è positiva rispetto al passato in quanto, per i problemi dell'emigrazione, si guarda alle nostre rappresentanze all'estero e soprattutto alla nostra rete consolare come ad uno strumento indispensabile per operare utilmente.

È stato qui ricordato il precedente delle elezioni per il Parlamento europeo anche in relazione alle necessità che si presenteranno nei prossimi anni per i comitati consolari; ebbene, per queste elezioni, che hanno interessato soltanto una parte della nostra emigrazione, in considerazione della vicinanza dell'Italia e dell'apporto offerto dal potere degli enti locali italiani, sono state assunte 100 persone, ma bisogna dire che, effettivamente, malgrado tutto ciò, le cose non hanno funzionato. Non posso che confermare questo dato di fatto ma, a questo proposito, aggiungo che si è soprattutto evidenziata l'esigenza di una ristrutturazione della rete consolare.

Per mia iniziativa si è costituito presso il Ministero degli esteri un gruppo di lavoro che si accinge ad operare per esaminare, in trasparenza, la realtà della situazione onde pervenire anche ad una utilizzazione più razionale del personale; sia chiaro, tuttavia, che sarebbe pura ipocrisia pensare che, anche ricorrendo a tale manovra, si potrà in futuro fare a meno dell'opera dei contrattisti. Tale necessità esiste e non va sottovalutata.

Il disegno di legge in esame introduce comunque nella materia alcuni principi importanti; prevede, infatti, l'obbligatorietà del concorso e rinvia alla sede regolamentare le modalità delle prove; per la verità

mi sono alquanto meravigliato di constatare che, in questa sede, sono state avanzate obiezioni circa la dizione dell'articolo 5, obiezioni che ritenevo fossero state superate nel corso del dibattito alla Camera dove, a seguito di molti interventi di parlamentari nonché del sottosegretario Gunnella, era stato chiarito — come criterio interpretativo — che della commissione di cui a quell'articolo dovevano far parte i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi, formula usuale alla quale si ricorre per regolare i problemi del pubblico impiego in Italia.

Da parte del movimento sindacale è stata sostenuta l'esigenza di reclutare nel nostro Paese questo personale; tale possibilità esiste, onorevoli senatori, ma in misura quanto mai limitata e, per quel che concerne l'impiego di cittadini stranieri, direi che con il testo in esame il problema è stato risolto nel modo migliore rispetto al passato.

In proposito vale forse la pena di ricordare che si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di cittadini stranieri oriundi italiani, di una categoria di gente dalla quale l'Amministrazione ha interesse ad attingere personale che, il più delle volte, è bilingue e si integra facilmente non soltanto negli uffici esistenti nei Paesi stranieri, ma anche nel sistema stesso dei nostri uffici.

L'ordinamento in vigore presentava alcune lacune, ripeto, che sono state colmate dall'attuale normativa.

In primo luogo, si è stabilito che l'acquisto della cittadinanza italiana non comporta, di per sé, la conversione automatica del tipo di contratto riservato ai cittadini italiani; la conversione deve essere autorizzata dal Ministero che può condizionarla alla perdita della cittadinanza straniera.

In secondo luogo, il possesso di un contratto del tipo riservato ai cittadini italiani è condizione per la partecipazione ai concorsi interni per il possibile passaggio nei ruoli.

In tal modo si consente all'Amministrazione di esercitare un controllo sulle categorie che sono ammesse a passare nei ruoli,

evitando che a questi accedano persone che hanno la cittadinanza straniera e che avessero eventualmente interesse a conservarla.

Tutto ciò ritengo che possa indurci a concludere che c'è la maggiore trasparenza possibile per quanto riguarda il meccanismo di assunzione o di successivo possibile passaggio in ruolo. Le enormi difficoltà che l'Amministrazione incontra soprattutto in alcune aree geografiche non scompariranno automaticamente, ma certo saranno minori.

Restano certamente i rilievi che sono stati posti per quanto riguarda il capitolo di bilancio cui si accede. In realtà, dagli ultimi interventi è emersa questa osservazione: che per il bilancio del 1980 questo dovrebbe essere ininfluente, perchè non credo che l'Amministrazione possa mettere in atto le assunzioni se non alla fine dell'anno. Sottolineo invece la necessità che il provvedimento sia approvato, se vogliamo poter utilizzare anche questo personale, con le garanzie che sono suggerite nell'ordine del giorno presentato dal relatore, che ripete, in modo anche molto più preciso, quelle contenute nell'ordine del giorno della Camera, che il Governo aveva condiviso. Certo non posso, come sottosegretario che ha delega per i problemi dell'emigrazione, non condividere i rilievi circa il fatto che si attinge a questo capitolo di bilancio: sottolineo che comunque il bilancio del 1980 e degli anni successivi può essere modificato e diventa perciò un problema tecnico e non più politico. Va detto, per dovere di serietà, che se è vero che affermare che si tolgono fondi all'assistenza all'emigrazione suscita clamore, è anche vero che per quanto riguarda i nostri emigrati è meglio parlare di servizi più che di assistenza; e se riusciremo ad utilizzare, e lo faremo, in buona parte questo personale per il rafforzamento degli uffici consolari, credo che avremo fatto quello che richiede la stragrande maggioranza dei nostri emigrati.

Con queste osservazioni, raccomando la sollecita approvazione del testo al nostro esame, e non mi assumerei la responsabilità di chiedere un rinvio per modifiche che pure potrebbero essere migliorative del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dalla Commissione bilancio, interrogata, si risponde che è pur vero che il Ministero degli esteri ha lungamente insistito con il Ministero del tesoro perchè la somma prevista per questo disegno di legge gravasse su un capitolo diverso da quello dell'assistenza agli emigrati, ma vi è stata una risposta negativa. Peraltro, non escludo che anche attraverso un ordine del giorno si potrebbe ottenere da parte del Ministero del tesoro una considerazione maggiore di quella che abbiamo constatata in altre occasioni.

MILANI ARMELINO. Signor Presidente, ribadisco l'astensione del Gruppo comunista nella votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato a 1.450 unità. Alla copertura delle vacanze che si verranno così a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procederà mediante assunzioni gradualmente per non più di 150 unità all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota è aumentata a 200.

Il contingente può essere aumentato di una entità pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente.

È approvato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è sostituito dal seguente:

« Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove

ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficoltà di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare *in loco* il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali è prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti contrattisti ».

È approvato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unità i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi ».

I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso

dal limite massimo di età e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'articolo 5.

E approvato.

Art. 4.

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione: « Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenza come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera è condizione per l'emanazione di tale autorizzazione ».

E approvato.

Art. 5.

L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come segue:

« Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età, che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunti temporaneamente a contratto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'articolo 152, il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare mediante prova d'esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli aspiranti contrattisti così prescelti per raggiungere la sede all'estero dove saranno assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 ».

E approvato.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

« Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri ».

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 167 è aggiunta la seguente disposizione: « Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale ».

Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purchè in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle categorie di appartenenza.

Tale inquadramento avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione il servizio prestato in qualità di impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, verrà considerato come servizio non di ruolo riscattabile.

È approvato.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

È approvato.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore La Valle un emendamento tendente a sopprimere alla fine del primo comma le parole: « e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

L A V A L L E . Il motivo che mi ha spinto a presentare questo emendamento è che, visto l'atteggiamento del Tesoro, se mettiamo nella legge queste indicazioni è chiaro che per gli esercizi successivi questa sarà un'arma in mano al Ministero del tesoro contro il Ministero degli affari esteri e contro il Sottosegretario all'emigrazione per sottrarre i fondi al capitolo emigrazione e per utilizzarli per il personale. Quindi, mi pare che vi siano dei problemi fra i ministri politici e i ministri della spesa che vanno risolti in partenza, perchè tale questione nella legge, evidentemente, non è così influente. È chiaro che poi sul piano legislativo potremo in ogni bilancio cambiare ciò che vorremo. Però questa mi sembra un'indicazione ora per domani. Allora, esprimere con un ordine del giorno una volontà diversa, mi pare anche dal punto di vista formale e parlamentare non del tutto, per così dire, normale, perchè esprimeremmo contemporaneamente due volontà contraddittorie. Penso quindi che la cosa migliore sia non pregiudicare il futuro e in un ordine del giorno auspicare una diversa copertura.

G R A N E L L I , *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento per le motivazioni già esposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore La Valle.

Non è approvato.

3ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

GRANELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, comunico che ho aggiunto all'ordine del giorno poc'anzi letto le seguenti parole: impegna il Governo « 1) a provvedere per gli esercizi finanziari successivi al 1980 ad una diversa copertura della spesa prevista, che non può essere mantenuta a carico degli stanziamenti destinati all'assistenza ai lavoratori italiani all'estero ». Pertanto, l'ordine del giorno risulta così formulato:

La 3ª Commissione permanente del Senato,

prendendo atto delle eccezionali esigenze funzionali che richiedono l'approvazione del disegno di legge n. 1007, anche in vista della riforma dei Comitati consolari, sollecita soluzioni organiche dei problemi del personale del Ministero degli affari esteri, insieme ad una più razionale distribuzione dello stesso personale tra le varie sedi ed uffici, e rivendicando un puntuale controllo parlamentare sui provvedimenti in materia,

impegna il Governo:

1) a provvedere per gli esercizi finanziari successivi al 1980 ad una diversa copertura della spesa prevista, che non può essere mantenuta a carico degli stanziamenti destinati all'assistenza ai lavoratori italiani all'estero;

2) ad utilizzare, salvo urgenze particolari fondatamente motivate, personale non di ruolo soltanto nei casi in cui ciò sia richiesto da carenza di dotazioni o dalla necessità di specifiche mansioni, e ad informare tempestivamente il Parlamento:

a) sulle dotazioni di personale nelle varie sedi ed uffici nell'Amministrazione centrale ed all'estero;

b) sull'applicazione della legislazione sul personale anche in riferimento alla utilizzazione dei contratti previsti dalla presente legge.

0/1007/1/3

GRANELLI

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Penso che su questo bisognerebbe avere l'impegno del Ministero del tesoro. Credo che, in realtà, potrebbe essere anche un fatto tecnico; è un fatto politico che corregge anche un fatto tecnico perchè si potrebbe trovare la soluzione anche aumentando lo stanziamento nel bilancio del 1981.

MILANI ARMELINO. Non è possibile! Ci mettiamo assistenza, libri scolastici, aiuti alle famiglie, partorienti e personale!

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Comunque, accetto l'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Granelli.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.